SENTENZA N. 530/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 73041** del registro di segreteria proposto da **(omissis)**, con l'avv. Antonio Cardaropoli, contro: INPS –Gestione ex INPDAP e Comando Generale Guardia di Finanza

Ritenuto in

FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente esponeva:

1) di essere titolare di trattamento pensionistico privilegiato di VI categoria, giusta decreto n. 2657 del 29.10.2020;
2) che, con nota del 2/12/2020, l'INPS aveva ad esso ricorrente comunicato il recupero di un arretrato maturato per indebito pensionistico pari a euro 4.927,03 per differenza pensione dall'1.11.2018 al 31.01.2021, introitato a parziale scomputo del debito residuo di E. 253.335,02, per maggiori importi pensionistici corrispostigli dalla data di collocamento in congedo (28/11/2006) al 28/2/2014;
3) che il provvedimento impugnato era illegittimo, considerato che l'art. 69 della legge 153/1969 consente il pignoramento delle prestazioni previdenziali, anche mediante trattenuta in compensazione, nei limiti di un quinto e fatto comunque

salvo il trattamento minimo pensionistico;

Chiedeva pertanto l'annullamento degli atti di recupero e la restituzione delle somme già trattenute.

L'INPS si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso, atteso che la modalità di recupero mediante compensazione -impropria- sui ratei arretrati è diversa da quella effettuata mediante trattenuta sulle prestazioni pensionistiche, per le quali soltanto opera il limite di un quinto.

rideterminazione dell'importo pensionabile, che aveva dato vita all'addebito contestato dal ricorrente, era conseguenza delle comunicazioni operate in rettifica dal datore di lavoro; chiedeva pertanto, in subordine, la chiamata in causa del datore di lavoro e l'accertamento del proprio diritto di rivalsa nei confronti del Ministero della Difesa.

Disposta la chiamata in causa del Comando Generale della GdF, quest'ultimo non si costituiva.

All'odierna udienza il giudizio è quindi passato in decisione con lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

Considerato in

DIRITTO

Va preliminarmente disattesa l'istanza di riunione del presente giudizio, avente ad oggetto l'annullamento di una ritenuta in compensazione su arretrati pensionistici con altro, n. 71552, intercorso tra le medesime parti ma con causa petendi parzialmente diversa. Si reputa pertanto opportuna la trattazione disgiunta.

Va quindi osservato che, nel caso di specie, il credito recuperato in compensazione sugli arretrati costituisce parte del maggior credito dell'INPS per presunto indebito pensionistico di E. 253.335,02, derivante dalla circostanza che al ricorrente è stata

corrisposta la pensione privilegiata, con decorrenza dal 2018, in sostituzione di quella ordinaria, di cui era titolare dal 2006.

Il ricorrente lamenta pertanto che il recupero è avvenuto mediante compensazione sugli arretrati pensionistici, dovuti al ricorrente dall'INPS, in violazione del limite di un quinto, posto dalla legge in relazione ai crediti per prestazioni previdenziali.

In tali termini formulata, la censura è fondata.

Invero, la ritenuta è stata effettuata nella forma della "compensazione impropria", in quanto le partite di debito/credito traggono origine da un medesimo rapporto di lavoro.

In relazione a tale forma di compensazione, la Cassazione ha affermato l'inapplicabilità del limite del divieto di cui all'art. 1246 n. 3 c.c. -ossia del divieto di compensazione con i crediti impignorabili, qual è indubbiamente il credito pensionistico-, limite che opera solo per la compensazione propria (Cass. Sez. Lavoro, n. 21646/2006).

Nel caso di specie, dunque, la compensazione è ammissibile, ma trova tuttavia applicazione la norma inderogabile, di cui all'art. 69 della legge 153/1969, ai sensi della quale le pensioni a carico dell'INPS possono essere cedute, sequestrate e pignorate, per debiti verso l'INPS derivanti da prestazioni indebitamente percepite, nei limiti di un quinto del loro ammontare.

Ne consegue che la compensazione è operabile sui crediti per arretrati pensionistici, ma nei limiti del quinto.

Naturalmente, costituendo in credito del quo una parte del credito originario, esso ne segue le sorti.

Data la complessa natura della causa, sussistono motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara legittima la compensazione nei limiti di un quinto e dispone la restituzione dell'eccedenza.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 30/10/2024.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

31.10.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli